

Alle Imprese Associate
Loro Sedi

Orio al Serio, 18 maggio 2020

CIRCOLARE: INT 019.20

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PACCHETTO DI PROPOSTE A SOSTEGNO DEL TRASPORTO TERRESTRE

Vi informiamo che in data 15 Maggio, il Parlamento Europeo ha dato via libera al **pacchetto di misure direttamente applicabile in tutti gli Stati membri**, volto a posticipare tutta una serie di scadenze amministrative inerenti al trasporto tenuto conto delle difficoltà in cui versano la maggior parte degli Stati membri, a causa dall'emergenza COVID-19.

Nel rimandare alla lettura del documento allegato, occorre segnalare in via preliminare che le disposizioni della proposta approvata **rappresentano un denominatore comune tra tutti gli Stati membri, per cui ognuno di questi è obbligato a riconoscere queste proroghe a beneficio dei trasportatori degli altri Paesi U.E impegnati in un trasporto internazionale.** Diversamente, è prevista la facoltà degli Stati di prevedere regole differenti sulle stesse tematiche (ad esempio riducendo la durata delle proroghe, fino addirittura ad escluderle), ma queste regole varranno soltanto per i trasportatori di quello Stato, per cui non potranno essere invocate nei confronti dei vettori degli altri Paesi U.E impegnati in un'attività transfrontaliera per i quali, invece, varranno sempre le norme dell'emanando Regolamento. Peraltro, gli Stati che decidessero di non applicare le disposizioni del Regolamento, devono comunicarlo alla Commissione U.E che, a sua volta, ne informerà gli altri Paesi della U.E e pubblicherà un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della U.E.

Analizzando ora il contenuto del pacchetto, segnaliamo quanto segue:

➤ **Carte di qualificazione del conducente.**

- La validità della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente, **si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;**
- La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE, scadute o in scadenza tra il **1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020** si considera prorogata per un periodo di **sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta;**
- Ad esclusione dei trasporti transfrontalieri, **in ambito interno rimangono valide le misure eventualmente adottate da ciascuno Stato nel periodo compreso tra il 1 febbraio e la data di entrata in vigore del Regolamento;**
- E' prevista poi la possibilità per i singoli Stati, entro il 1 Agosto 2020, di chiedere alla Commissione una proroga dei predetti periodi per un massimo di 6 mesi, quando il perdurare dell'emergenza renda impossibile le attività preordinate al rinnovo delle CQC.

Aderente a:

➤ **Patenti**

La validità delle patenti di guida scadute o in scadenza **tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020** si considera prorogata per un periodo di **sette** mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di chiedere una proroga non superiore a 6 mesi.

➤ **Ispezione periodica dei tachigrafi.**

Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi (previste al paragrafo 1, art. 23 del Regolamento 165/2014), in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, sono da effettuarsi **entro sei mesi** dalla data in cui avrebbero dovuto svolgersi.

➤ **Carte tachigrafiche del conducente.**

- qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1, art. 28 del Regolamento 165/2014, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nel frattempo, fino a quando l'autista non entra in possesso della nuova carta, deve riconoscersi l'applicazione della procedura di stampa prevista dall'art. 35, comma 2 del citato Regolamento, per le carte sottratte, danneggiate o smarrite, a condizione che lo stesso sia in grado di dimostrare di aver richiesto il rilascio della nuova carta nei termini (quindi, entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta);
- per le richieste di sostituzione della carta presentate tra il 1 marzo e il 31 agosto di quest'anno, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga al comma 5, art. 29 del Regolamento 164/2015, il conducente è autorizzato a guidare fino a quando non riceva una nuova carta del conducente, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione;
- Entro il 1 Agosto 2020, gli Stati possono richiedere alla Commissione una proroga dei predetti periodi fino ad un massimo di 6 mesi, qualora il perdurare dell'emergenza renda impossibile lo svolgimento delle ispezioni periodiche dei tachigrafi oppure il rilascio nei termini delle carte del conducente.

➤ **Controlli tecnici e revisioni.**

- i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni dell'art.5, par.1 e all'art.10, par.1, della direttiva 2014/45 e all'allegato II, punto 8 di tale direttiva, avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersi **tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano prorogati per un periodo di sette mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione (art.8 e all.2.8 della citata direttiva), con data di scadenza compresa sempre tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020.**
- Entro il 1 Agosto 2020, gli Stati membri possono richiedere una proroga di queste scadenze, fino ad un massimo di 6 mesi.

➤ **Accesso alla professione.**

- In caso di accertamento dell'inidoneità finanziaria dell'impresa di trasporto condotto dall'autorità competente, per gli esercizi contabili ricadenti in tutto o in parte nel periodo tra il 1 marzo e il 30 settembre 2020, detta autorità può concedere un termine **fino a 12 mesi** (anziché i 6 mesi previsti dall'art.13, comma 1, lett. c del Regolamento 1071/2009), per consentire all'impresa di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

➤ **Licenza comunitarie e attestato del conducente.**

- la validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si **considera prorogata per un periodo di sei mesi**. Identica proroga si applica alle copie certificate conformi e agli attestati del conducente;
- Entro il 1 Agosto 2020 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione U.E di prorogare queste scadenze, per un massimo di 6 mesi.

L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista a partire dal settimo giorno da quando il Regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Le disposizioni che prevedono la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, circa l'intenzione di non applicare le proroghe del Regolamento ai trasporti nazionali, saranno invece efficaci dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Ci riserviamo quindi di ritornare sull'argomento, dopo la pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.

Aderente a: